

12.8

LA COMUNIONE FREQUENTE

NELLE

COMUNITÀ RELIGIOSE

OSSERVAZIONI

DI

D. E. Caruana,

Canonico della Cattedrale di Malta.



MALTA,
ZEFIRINO MICALLEF Tipografo,
Strada Teatro, No. 6.
1882.

LA COMUNIONE FREQUENTE

NELLE

COMUNITÀ RELIGIOSE

OSSERVAZIONI

DI

D. E. Caruana,


Canonico della Cattedrale di Malta.

*Unus sit nobis dolor,
hoc Esca privari.*

S. Jo. CHRYS. HOM. LX.



MALTA,
ZEFIRINO MICALLEF Tipografo,
Strada Teatro, No. 6.
1882.



IN parecchie Comunità di Religiose si tiene come cosa indubitata, che nei giorni non designati dalla Regola per la S. Comunione, questa è proibita alle Suore. Noi ci accingiamo a dimostrare col presente scritto, che tale opinione è destituita di ogni fondamento, e come quella che è, non solo falsa ed erronea in teoria, ma, quel che più monta, in pratica causa di danno spirituale non indifferente, tale da doversi abbandonare del tutto. Preghiamo chi legge a non giudicare troppo recise queste nostre affermazioni, prima di averci seguito fino alla fine. Ci giova sperare, che dopo lette queste nostre povere riflessioni, purchè senza opinioni preconcepite e con animo calmo, tutti si faranno ragione, che noi parliamo così recisamente perchè non esponiamo una nostra opinione, o quella di altri privati, ma sì bene

l'insegnamento della S. Madre Chiesa, apertamente contrario all'opinione in parola.

Noi ci prefiggiamo di dimostrare il nostro assunto in due modi. Dapprima esporremo brevemente la dottrina della Chiesa riguardo la Comunione Frequente e la Quotidiana, per dedurne alcune conseguenze a favore della sentenza, che difendiamo. Dipoi con ragioni dirette ci argomenteremo di provare, che propriamente parlando quì non si tratta altrimenti di una questione più o meno dibattuta, e perciò stesso fino ad un certo punto libera; ma al contrario di una dottrina autorevolmente definita e decisa dalla Chiesa, alla quale i cattolici, che che potesse loro parere, hanno l'obbligo stretto di inchinarsi. In fine esamineremo brevemente le principali difficoltà, che si sogliono recare contro la sentenza, che propugniamo. Saremo brevi al possibile, e speriamo che i lettori alla lor volta vorranno essere cortesi a compatirci.

Per esporre la dottrina della Chiesa riguardo la Comunione Frequente (1), e la Quotidiana, non crediamo opportuno parlare dell'uso dei primi fedeli, quale risulta dagli Atti Apostolici (C. 2. 42.), e dalla Storia Ecclesia-

(1) Per Comunione Frequente i Teologi intendono quella, fatta più volte dentro la settimana, ossia più di una o due volte, oltre le Domeniche. Cf. S. Alph. Risposta Apolog. sulla materia della Comunione Frequente.

stica; nè dell'insegnamento dei Padri e dei Dottori della Chiesa, o degli argomenti dei Teologi cattolici. Veda tutto ciò, chi ne ha vaghezza, nelle Opere dei Moralisti: e chi non conosce la lingua latina, legga l'aureo Opuscolo di Mons. de Ségur dal titolo—La SS. Comunione; oppure la Dissertazione X. del chiarissimo Teologo G. Frassinetti (Compendio di Teol. Mor. Vol. 11). Noi piuttosto preferiamo di esporre tale dottrina, col recare in mezzo le parole testuali della Chiesa insegnante, le quali a parer nostro, rendono impossibile ogni dubbio in contrario fra cattolici.

E dapprima citiamo l'insegnamento del S. Concilio di Trento, il quale esponendo la Dottrina cattolica sul proposito contro le empietà dei Novatori del secolo XVI. e quasi presago dei cavilli e delle perfide arti dei Gian-senisti del seguente, nella Sessione XXII. al c. 6. così autorevolmente insegna: "Sarebbe desiderio del S. Concilio, che in ogni Messa i fedeli presenti non solo si comunicassero con spirituale affetto, ma eziandio col ricevimento sacramentale dell'Eucaristia." (1) Sulle quali parole, che come è noto contengono la dottrina della Chiesa insegnante, il Barbosa (*Coll. Doct.*

(1) Optaret quidem Sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent.

in Conc. Trid.), esprimendo la sentenza di tutti i Teologi, avverte: “Quì espressamente il Concilio suppone essere conveniente, lodevole e da consigliarsi, che i fedeli ricevano giornalmente l’Eucaristia, siccome desidera che in ogni Messa gli astanti si comunichino: come pure intese la S. Congregazione del Concilio.” (1) Del resto questo è evidente a chi le legge. Dunque si può conchiudere, che la Chiesa approva la Comunione frequente, e ardentemente desidera, che tutti i suoi figli spesso, anzi ogni giorno la facciano.

Dopo queste autorevoli parole, rechiamo quelle del Catechismo Romano, ossia di quell’aureo Libro, compilato per ordine dello stesso Concilio, e dopo approvato solennemente dalla S. Sede, dato ai Parrochi come guida nell’insegnamento della vera dottrina cattolica, che essi sono tenuti di dare ai fedeli. Eccole (*De Euch. c. 4. n. 60.*): “Sarà dovere del Parroco di esortare spesso i fedeli, che, come essi sono persuasi essere necessario di somministrare ogni giorno alimento al corpo, così non siano meno solleciti di alimentare e nutrire giornalmente l’anima con questo Sacramento.

(1) *Expresse Concilium in præsentibus supponit esse conveniens, laudabile et consulendum, ut quotidie Eucharistiam sumant fideles, dum optat, ut singulis Missis adstantes communicent; quod sic intellexit Sacra Congregatio Concilii.*”

Poichè è chiaro, che l'anima non ha minore bisogno di cibo spirituale, di quello che ha il corpo del cibo materiale. Gioverà poi di molto il far rilevare i grandissimi e divini benefici, che... dalla sacramentale Comunione noi conseguiamo. Nè si tralascierà di ricordare quella figura, cioè la necessità di ristorare colla Manna le forze del corpo tutti i giorni, come pure le autorità dei Santi Padri, i quali lodano assai il frequente ricevimento di questo Sacramento. Imperocchè non è del solo Santo Padre Agostino quella sentenza: siccome tu giornalmente pecchi, giornalmente devi comunicarti; ma, ove ben si metta attenzione, agevolmente si troverà tale essere stato il sentimento di tutti i Padri, che scrissero su tale materia." (1) Il Frassinetti (*Dissert. cit. n. 2.*) così scrive riguardo questo testo del Catechismo Romano: "Presso i cattolici la dottrina del

(1) Parochi partes erunt, fideles crebro adhortari, ut quemadmodum corpori in singulos dies alimentum subministrare necessarium putant, ita etiam quotidie hoc Sacramento alendæ et nutriendæ animæ curam non abjiciant. Neque enim minus spirituali cibo animam, quam naturali corpus indigere, perspicuum est. Vehementer autem proderit hoc loco repetere maxima illa et divina beneficia, quæ... ex Eucharistiæ Sacramentali Comunione consequimur. Illa etiam figura erit addenda, cum singulis diebus corporis vires Manna reficere oportebat; itemque sanctorum Patrum auctoritates, quæ frequentem hujus Sacramenti preceptionem magnopere commendant. Neque enim unius Sancti Patris Augustini ea fuit sententia: *Quotidie peccas, quotidie sume*; sed si quis diligenter attenderit, eundem omnium Patrum, qui de hac re scripserunt, sensum fuisse, facile comperiet.

Catechismo R. è dottrina della Chiesa. Or da questa troppo chiaramente si rileva, che i Parrochi debbono esortare i fedeli alla Comunione quotidiana; e non soltanto i fedeli santi e perfetti, ma anche i fedeli deboli ed imperfetti, quali si debbono supporre quelli, dei quali si può dire che—*peccano giornalmente—quotidie peccas*; e tutto ciò dietro l'esempio di tutti i Padri assolutamente." E noi anche qui ripetiamo, che questo è evidente a chi legge le parole citate.

Finalmente la dottrina della Chiesa sul proposito risulta da un altro Documento gravissimo, citato da tutti i Teologi, ma per avventura non abbastanza meditato. Siccome anche altrove ci occorrerà ricordarlo, siaci concesso dirne qualche cosa in particolare. Esso è il celebre Decreto Generale della S. Congregazione del Concilio, emanato e pubblicato per ordine espresso di Papa Innocenzo XI. in data del 12 Febbraro, 1679. Per chi nol sapesse, giova notare, che questa Sacra Congregazione fu istituita di proposito da Pio IV. perchè autorevolmente interpretasse i Decreti del S. Concilio di Trento. Per cui le sue decisioni sono nella Chiesa decisioni perentorie, che risolvono ogni controversia, specialmente se espressamente approvate dal Sommo Pontefice, e per Suo ordine pubblicate per norma

ed istruzione dei fedeli. Ciò è notissimo a chi non è del tutto digiuno delle discipline canoniche e morali; per chi poi per avventura in simili materie non fosse abbastanza versato, basterà quì ricordare, che il sapientissimo Benedetto XIV. (*Institut. Eccles. 107. §. 6.*) afferma—“aver i Sommi Pontefici stabilito questa Congregazione come unica interprete del Concilio Tridentino,” (1) e perciò — (1. c.) “se gli autori sulle questioni *dicono parole*, questa S. Congregazione è quella, che le *definisce*.” (2)

Or bene, questo Sacro Tribunale nell'anno ricordato ebbe espresso comando da Papa Innocenzo allora sedente, di esaminare alcune questioni riguardo la frequente Comunione, e di dare giudizio sopra varii abusi introdottisi fra i fedeli, i quali, lo si noti bene, erano condannabili perchè esageravano la necessità di comunicarsi con frequenza, fino a dire lecita la pratica di fare la Comunione nel Venerdì Santo, e fino a sostenere, che la Comunione Quotidiana è a tutti comandata per *precetto divino*. La S. Congregazione dopo

(1) Quam (S. Congreg. Conc.) Summi Pontifices ejusmodi Synodi (Tridentinæ) *solam* interpretem statuerunt.

(2) Scriptores de quæstionibus *verba faciunt*, illas autem Sacra Congregatio (Concilii) *dissolvit*.

“matura discussione, con unanime consenso”(1) diede la sua autorevole decisione, che poi, come già accennammo, il Sommo Pontefice approvò pienamente. Quì ne stacciamo alcune frasi, che fanno pel caso nostro, cioè che esprimono la dottrina della Chiesa sulla Comunione Frequente, rimettendo chi desidera leggere intiero il Decreto in parola agli Autori, che integralmente lo trascrivono, come il Pellizario, *de Monialib. C. X. Sect. III. N. 178.* il Ferraris, *Verb. Eucharistia*, n. 41. ed altri Canonisti.

“L’uso frequente (così la S. Congregazione) e quotidiano della SS. Eucaristia fu sempre nella Chiesa approvato dai Santi Padri..... Anche per riguardo agli stessi negozianti, il frequente appressarsi a ricevere la Santa Eucaristia si ha da lasciare al giudizio dei Confessori, che conoscono i secreti del cuore, i quali dalla purità delle coscienze, dal profitto ricavato dalla frequenza, e dal progresso nella virtù, dovranno ai secolari negozianti, anche conjugati, prescrivere quello, che giudicheranno utile alla loro salute..... Ogni Parroco poi o Confessore. faccia in modo, che *nessuno* sia rigettato dal Santo Convito, sia che vi si

(1) Prævia matura discussione super prædictis, unanimi sententia ita censuit.

appressi con frequenza, sia che lo faccia anche giornalmente..... I Vescovi poi, nelle cui Diocesi fiorisce tale divozione verso il SS. Sacramento, ne devono ringraziare il Signore, e con prudenza e giudizio sono in obbligo di alimentarla." (1)

Il Dottore della Chiesa S. Alfonso, *Lib. VI. n. 254.* dopo recate alcune delle parole testè citate, così conclude: " Si noti 1. che quì (nel Decreto) si ordina (ai Vescovi e Parrochi)..... che *nessuno* sia rigettato dalla Comunione frequente o quotidiana.... 2. in esso si ordina, che tale uso della Comunione frequente o quotidiana, anche pei negozianti e pei conjugati, si lasci all' arbitrio dei Confessori." (2) E noi ripetiamo per la terza volta, che tutto

(1) *Etsi frequens, quotidianusque Sacrosanctæ Eucharistiæ usus a SS. Patribus fuerit semper in Ecclesia probatus, etc... Et propterea quod ad negotiatores ipsos attinet, frequens ad Sacram Alimoniam percipiendam accessus Confessariorum secreta cordis explorantium iudicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate, frequentię fructu et ad pietatem processu laicis negotiatoribus, et conjugatis, quod prospicient eorum salutis profuturum, id illis præscribere debebunt... Parochus aut Confessarius... illud omnino provideat, ut nemo a Sacro Convivio, seu frequenter seu quotidie accesserit, repellatur... Episcopi autem, in quorum Diocesis viget hujusmodi devotio erga SS. Sacramentum, pro illa gratias Deo agant; eamque ipsi, adhibito prudentię et iudicii temperamento, alere debebunt.*

(2) *Notandum est 1. præcipi ibi... ut nemo repellatur a frequenti vel quotidiana Communionem... 2. ibi præcipi, ut talis usus frequentis sive quotidianæ Communionis (etiam pro negotiatoribus et conjugatis) relinquantur arbitrio Confessariorum.*

questo è chiaro fino all' evidenza a chi legge le ricordate parole del Decreto citato.

Ci siamo permesso di trattare con qualche ampiezza questa materia della Comunione Frequente e Quotidiana, d'altronde notissima e così bene esposta in tutti i libri di Teologia Morale, specialmente moderni, perchè ci sembra poter concludentemente da essa dedurre importanti conseguenze riguardo il soggetto, che ci occupa. Cercheremo di essere brevi, e lasciamo cura ai lettori di sviluppare meglio le ragioni, che noi accenniamo solo di volo.

Ecco dunque come ci sembra poter argomentare dalla dottrina su esposta, così chiaramente e autorevolmente insegnata dalla Chiesa, riguardo la Comunione frequente e quotidiana. La Chiesa approva, raccomanda e ardentemente brama questa da parte di tutti i fedeli, anche secolari, anche occupati nei negozii e viventi in quello stato, in cui, al dir di S. Paolo (*I. Cor. 6.*)—" l'uomo vive diviso, ed ha le tribolazioni della carne." (1) È dunque mai presumibile, che essa disapprovi, non raccomandi, non desideri ardentemente la stessa da parte delle persone Religiose? cioè di quelle persone che, abbandonato il mondo colle sue seduzioni,

(1) Et divisus est (vir matrimonio conjunctus)... Tribulationem carnis habebunt hujusmodi.

unendo all'osservanza dei Comandamenti la pratica dei Consigli Evangelici, vivono in uno stato di perfezione, di sacrificio, di abnegazione? di quelle persone, che così da vicino sieguono il divin Redentore nelle vie della santità e della virtù? È questo anche solo possibile? Noi crediamo, che il solo porre questa questione è un averla risolta; noi siamo d'avviso, che l'ammetterne anche solo la possibilità, è un ammettere un assurdo di quelli, che, come si suol dire, si prendono colle molle; noi finalmente pensiamo, che perfino chi nella Chiesa non sa vedere altro, che un' autorità umana, ragionevole e assennata, non potrebbe neanche ammetterlo, e quindi molto meno, chi in Essa ravvisa un' autorità soprannaturale, guidata in tutti i suoi atti e nel suo insegnamento dallo Spirito Santo promessole da Cristo. E se non è presumibile nè possibile, che la Chiesa disapprovi o non desideri la Comunione frequente e quotidiana da parte delle Religiose; quali parole saranno mai bastanti per esprimere a sufficienza l' enormità dell' assurdo nel supporre, che Essa dipiù l' abbia alle stesse proibita? Eppure tant' è. Chi sostiene l' opinione, che noi combattiamo, dice ed afferma tutto questo, posto pure, che non se ne avveda e non lo intenda. La Chiesa in quell' ipotesi si sarebbe turpemente contraddetta, e avrebbe dichiarato

disapprovabile e peggio, nelle persone consacrate a Dio, quello, che Essa poi nei secolari così ripetutamente ha insegnato lodevole e desiderabile; Essa avrebbe proibito alle persone più care a Sè, e, in generale, più virtuose e pie, quello che raccomanda e inculca ai secolari, meno cari al cuor suo, e, in via generale, certo meno disposti e meno dati alla pratica della virtù. Essa finalmente, non solo avrebbe preferito le persone secolari alle Religiose, ma avrebbe colpito queste di una specie di Scomunica, (1) per la sola ragione che sono Religiose e non secolari: e avrebbe costretto ogni giovine chiamata da Dio allo Stato sublime di sua Sposa, a non più comunicarsi come sogliono le sue pari nel mondo, date alla pietà; ma a vedersi proibita la più santa ed utile delle azioni, per l'unica ragione di aver abbracciato uno Stato più perfetto. Noi non ci sentiamo di proseguire oltre in questi ragionamenti. Siamo persuasi intanto che anche i più restii a pensare come noi, devono pur ammettere che e' sono esatti e tirati a fil di logica, ammessa una volta quell'ipotesi. Vedano dunque se questa può essere mai ammessa.

Ci si consenta ora toccare di volo un

(1) Si sa che uno dei principali effetti di questa terribile pena, è la proibizione di ricevere i Sacramenti, o, come dicono i Teologi, la privazione *passiva* di questi.

altro argomento, che ci sembra sempre più corroborare le conclusioni, dedotte dalla dottrina della Chiesa finora esposta riguardo la Comunione frequente, da Essa tanto desiderata ed approvata. Desumiamo questo argomento non più dai desiderii della Chiesa, ma bensì dai suoi Precetti, i quali alla lor volta ci sembrano mirabilmente confermare quanto finora ci siamo argomentati di provare. Quanto ai semplici fedeli, è noto che insin del secolo XIII. cioè dall' epoca del Concilio Lateranense IV. tenuto nel 1215. sotto Innocenzo III. il Precetto Divino di ricevere la Eucaristia (*Jo. VI.*), lasciato da N. Signore indeterminato, fu dalla Chiesa ordinato doversi adempire almeno una volta l'anno, cioè in Pasqua. Non è però noto altrettanto, che Essa per le persone Religiose ha dato sul proposito altre disposizioni, che crediamo pregio dell' opera quì riferire. Infatti nel Concilio di Vienna (tenuto in questa città del Delfinato nel 1311. sotto Clemente V.) fu decretato quanto siegue: "Tutti e singoli i Religiosi, viventi nei monasteri o fuori, ogni mese almeno ricevano il Sacramento della Confessione, e nella prima domenica di ogni mese nei monasteri ricevano sempre la S. Comunione." (1)

(1) *Singulis mensibus tam in monasteriis, quam extra... ad Confessionem saltem semel accedant omnes et singuli monachi, et in prima dominica mensis cujuslibet in monasteriis semper communicent.*

Questo Decreto fu inserito nel Dritto Canonico, e si legge nella *Clementina, Ne in agro, §. Sane, De Statu Monachorum.*

Il Santo Concilio di Trento poi, avendo certamente in vista tale disposizione del Concilio Ecumenico citato, statuì nella *Sess. XXV. c. 10. De Regular*: “Abbiano cura diligente i Vescovi e gli altri Superiori dei Monasteri di Religiose, che nelle rispettive costituzioni queste siano avvertite, che, almeno una volta al mese, facciano la confessione dei loro peccati, e ricevano la SS. Eucaristia.” (1)

Ci reca maraviglia non poca, che di questi due Decreti di Concilii così celebri, gli Autori parlano poco o niente, almeno quelli che più corrono per le mani. Sarà forse, perchè trovandosi nelle Regole di ogni Istituto Religioso particolari disposizioni sul ricevimento dei Sacramenti, i più preferiscono di occuparsi di queste. Che che sia però, pel nostro scopo ci sembra non inutile di esaminarli, perchè conosciutane la portata, ci sembra poter da essi legittimamente dedurre conferma di quanto abbiamo detto più su.

Dimandiamo adunque: questi Decreti

(1) Attendant diligenter Episcopi et cæteri Superiores monasteriorum Sanctimonialium, ut in constitutionibus earum admoneantur Sanctimoniales, ut, saltem semel singulis mensibus, confessionem peccatorum faciant, et sacrosanctam Eucharistiam suscipiant.

obligano essi sotto precetto grave le Religiose a comunicarsi, almeno una volta al mese, come il Decreto del Concilio Lateranense IV. oblige tutti i fedeli a comunicarsi almeno una volta all'anno? Alcuni Teologi lo negano, e solo vedono in quei Decreti un precetto, che oblige sotto colpa leggiera: così il Cano, il Soto, Castropalao, Suarez, ed alcuni altri. Però Teologi ugualmente celebri giudicano, che l'obbligo in parola sia per sè grave: così il Gaetano, il Dicastillo, il Clericato, il Vasquez, l'Azorio, ed altri, secondo che attesta il Ferraris, *Verb. Moniales*, n. 9. e 10. il quale sembra anch' egli del loro avviso, e il Craisson, *Des Communautés Religieuses*, n. 602. S. Alfonso sembra aderire alla prima sentenza nell' *Homo Apostolicus*, tract. XVI. n. 2. ma è certo che nell' Opera Grande, parlando dell' opinione di quelli, che dal Decreto del Concilio di Vienna vogliono dedurre pei Religiosi Sacerdoti lo obbligo di dire la Messa almeno una volta al mese, dice queste testuali parole (*Lib. VI. n. 313.*): “ Da questo testo io vedo, che si deduce solo l'obbligo di fare la Comunione una volta al mese, ma non già di dire la messa.” (1) E sebbene non dica espressamente—obbligo grave—

(1) Video ex hoc textu induci obligationem tantum communicandi semel in mense, non autem celebrandi.

pure dal contesto ci sembra, che di questo intenda parlare, tanto più che non è stile del S. Dottore nè dei Teologi di chiamare assolutamente—obligo—uno, che fosse solo leggiero.

Che che sia però di questa disparità di opinione sulla gravità dell' obbligazione in parola, che certo noi non pretendiamo di definire, ci pare che da quanto ne dicono tutti, almeno si può concludere, che un' obbligazione, grave o lieve che sia, esiste. Tanto più che nella Regola di ogni Istituto si trovano prescritte parecchie Comunioni in ogni mese, e la Regola, come è noto, anche quando per sè non oblige sotto peccato, pure in pratica mai o quasi mai si può trasgredire (se giusta causa non interviene), senza che si commetta peccato (Cf. S. Alph. l. IV. n. 10). Pertanto ci sembra poter formulare, senza meritare la taccia di esagerazione o di rigore eccessivo, la seguente tesi: se una persona secolare può per sè essere esente da colpa, comunicandosi solo una volta all' anno, lo stesso non si può dire di una Religiosa. Questo sembra evidente.

Or bene, posto ciò, si vede come l' argomento svolto più su, e dedotto dal desiderio della Chiesa, e dalla sua approvazione della Comunione frequente, e quotidiana anche nei secolari, cresce mirabilmente di forza. Infatti altri può giustamente ragionare così: se la

Chiesa brama, incoraggisce ed approva la Comunione frequente nei secolari, ai quali si contenta di precettarla non più che una volta l'anno; è presumibile, è anzi possibile, che non la desideri, non la voglia, non la approvi nelle Religiose, alle quali la comanda tante volte di più? È presumibile, è possibile, che se ai primi, a cui la comanda una volta l'anno, la proibisce parimenti solo una volta (il Venerdì Santo); alle Religiose poi, alle quali la comanda tanto più spesso, la vieti per una terza parte, o anche, in alcuni Istituti, per la metà quasi dei giorni dell'anno? Noi di simili assurdi non ammetteremo giammai, specialmente ove si tratti della Santa Madre Chiesa, colla quale Cristo è presente fino alla consumazione dei secoli (*Matt. c. 28.*), la quale è—"la Colonna e la Fermezza della verità (1) (*I. Tim. 3.*)," la quale—"non ha macchia o ruga, ma è santa ed immacolata (2) (*Eph. V.*)." E siamo certi, che nessun cattolico li vorrà mai ammettere.

Se non che è tempo ormai, che, lasciati questi argomenti più o meno indiretti, mantenendo la parola data in principio, dimostriamo con prove dirette, che la questione, che ci siamo proposti di esaminare, non è altrimenti

(1) Columna et firmamentum veritatis.

(2) Non habentem maculam neque rugam... sed ut sit sancta et immacolata.

una questione ancora dibattuta e indecisa, su cui più o meno è lecito avere opinioni proprie; ma sibbene è una questione già bell' e finita, con decisione autorevole della Chiesa, questione definita già da questa Autorità augusta, tanto da poter di essa affermare quel, che già il S. Dottore Agostino (*Serm. 131.*) di altra questione diceva: " Dalla Sede Apostolica la decisione fu data; dunque la questione è finita. Così fosse pure finito l' errore!" (1)

Noi siamo d'avviso che qui i nostri lettori, se non troppo pratici di simili materie, cascheranno dalle nuvole al leggere queste nostre affermazioni; se poi meglio di noi (che ci vuol poco) versati in esse, per avventura si sentiranno un po' maravigliare come ha potuto avvenire, che essi finora non abbiano dato importanza sufficiente alla decisione della Chiesa, a cui alludiamo, la quale pur si trova citata e anche riferita a verbo, in tanti libri di Morale e di Ascetica. Vedano però tutti, se noi ci apponiamo al vero, quando affermiamo, che la Chiesa ha da molto tempo decisa la questione in parola, tanto che a nessuno è ormai più lecito revocarla in dubbio, ma al contrario a tutti incombe un dovere solo,

(1) Inde (a Sede Apostolica) etiam rescripta venerunt: causa ergo finita est. Utinam finiatur et error!

stretto e indeclinabile, cioè di sottomettere il proprio giudizio privato, e conformarlo a quello della Maestra di verità, che ha parlato.

La decisione alla quale facciamo allusione, fu data dalla S. Chiesa, nel celebre Decreto Generale, ricordato più su, pubblicato per ordine espresso e con piena approvazione del Sommo Pontefice Innocenzo XI. dalla S. Congregazione del Concilio, il 12. febraro 1679. In esso infatti si leggono queste precise gravissime parole: “Parimenti le Religiose, desiderose di fare *giornalmente* la S. Comunione, si hanno da avvertire, che si comunichino nei giorni, stabiliti dalla Regola del loro Ordine. Che se però alcune risplendessero per purità di mente, e talmente fossero fervorose, da potersi giudicare degne di ricevere il Santissimo Sacramento *più frequentemente, o anche ogni giorno*, questo dai loro Superiori DEVE ESSERE AD ESSE PERMESSO.” (1) È chiaro abbastanza?

Del resto quì per eliminare ogni dubbio sul senso di queste gravissime parole, che a noi sembrano non solo chiare, ma anche evidenti, che però ad altri potrebbero per

(1) Itidem Moniales, quotidianam sacram communionem petentes, admonendæ sunt, ut in diebus ex eorum ordinis instituto præstitutis communicent. Si quæ vero puritate mentis eniteant, et fervore spiritus ita incaluerint, ut dignæ frequentiori, aut quotidiana sanctissimi Sacramenti perceptione videri possint, id illis a Superioribus PERMITTATUR.

avventura parere suscettibili di altra interpretazione, ci piace recare alcune autorità di Teologi e Canonisti, specialmente perchè si veda, come, secondo l'interpretazione di questi, la decisione Pontificia riguarda anche le Religiose non soggette a clausura, e non legate da Voti Solenni o Perpetui. Se non che per amore di brevità ci restringiamo a poche citazioni, e per la ragione indicata preferiamo i moderni, che di proposito scrissero sulle Comunità di Religiose, aventi solo Voti Semplici e non soggette a clausura.

Prima però di costoro si ascolti il Ferraris, la cui autorità presso i dotti è tanta in simili materie, che crediamo pregio dell' opera non lasciarlo da parte. L'eminente Canonista adunque, *Verb. Moniales nn. 11. e 12.* afferma senza ombra di titubanza: “ Le monache più virtuose e fervorose possono essere dai loro Superiori o Confessori ammesse anche alla Comunione *quotidiana*: così espressamente la S. C. del Concilio..... nel Decreto approvato da Innocenzo XI... Solo non si può loro permettere il Venerdì Santo.” (1)

(1) *Moniales speciali puritate mentis existentes, et ferventiori spiritu pollentes possunt a Superioribus seu Confessariis etiam ad Communionem quotidianam admitti: sic expresse S. C. Concilii... in Decreto approbato ab Innocentio XI... Nullatenus tamen permitti debet in Feria Sexta in Parasceve.*

Dei moderni poi citiamo il Bouix, il quale nella sua immensa Opera sul Dritto Canonico, nel Trattato *de Jure Regularium*, Tom. II. p. VI. c. IX. trascrive le parole testè lette del Ferraris, approvandole e rendendole sue, senza veruna riserva o restrizione di sorta. Dipoi il Craisson, il quale nell' Opera così stimata—*Des Communautés a Voeux Simples*, al c. XII. n. 608. scrive queste notabili parole: “ Qualunque sia stata, fino una certa epoca, l' opinione dei Dottori sulla facoltà, che uno può avere di comunicarsi più o meno frequentemente, quando nulla avesse di grave sulla coscienza; non sembra, che oggi si possa più avere una tale libertà. Innocenzo XI. nel suo Decreto del 12. Febraro 1679. sulla Comunione Quotidiana raccomanda ai Vescovi.... che vegliino perchè *nessuno* sia impedito di appressarsi con frequenza, anche tutti i giorni, al celeste banchetto.” (1) Indi nel n. seguente prosiegue: “ Quanto poi alle Religiose, che chiedono di comunicarsi tutti i giorni,

(1) Quelle qu' ait été, à une certaine époque, l' opinion des docteurs sur la liberté qu' un chacun pouvait avoir de communier plus ou moins fréquemment, quand il ne se sentait rien de grave sur la conscience, il ne paraît pas qu' on soit autorisé aujourd' hui à user d' une pareille licence. Innocent XI. dans son décret du 12. février 1679. sur la Communion quotidienne recommande aux évêques... veillant à ce que personne ne soit empêché d' approcher fréquemment, tous les jours même, du banquet céleste.

Innocenzo XI. nel Decreto precitato, vuole che siano esortate a contentarsi delle comunioni designate dalla Regola. Che se però si trovassero fra esse alcune, che sembrassero meritare, a cagione del loro fervore e della innocenza della loro vita, di accostarsi *più sovente* alla santa mensa, e anche di comunicarsi *tutti i giorni*, Egli vuole, che i Superiori lo o lo permettano.” (1)

Al Craisson facciamo seguire un altro autore contemporaneo, che scrisse anch'egli un' opera assai riputata sulle Comunità di Religiose a Voti Semplici, vogliamo dire il P. Meynard. Ecco che cosa dice al caso nostro nel I. Vol. dell' Opera—*Réponses Canoniques et Pratiques sur le Gouvernement des Religieuses à Voeux Simples, l. I. C. IV. n. 221.* “D. La S. Sede è opposta, che le Religiose facciano la Comunione frequente, o anche quotidiana? R. La S. Sede è opposta, che siano prescritte alle Religiose comunioni troppo frequenti come punto di regola, perchè si può supporre che tutte le Religiose di una

(1) Quant aux Religieuses qui demandent à communier tous les jours, Innocent XI. dans le décret précité veut qu' on les engage à se contenter des communions marquées par la règle. Si cependant il s'en trouvait parmi elles qui parussent mériter, par leur ferveur et l'innocence de leur vie, de s'approcher plus souvent de la sante table, et même de communier tous les jours, il veut que les supérieurs leur en donnent la permission.

Comunità o di un Istituto non abbiano le disposizioni necessarie per ciò. Però la S. Sede, lungi dall'opporsi alla comunione frequente, ha sempre esortato i Superiori e i Confessori delle Comunità ad ammettere a una comunione *più frequente e anche quotidiana* le Religiose, che fossero sufficientemente preparate a tale favore. Innocenzo XI. ne fa un espresso comando nel suo Decreto del 12 febraro, 1679." (1)

Finalmente il Frassinetti, sebbene nella sua Teologia Morale non si sia occupato di proposito delle Religiose, pure alla dotta Dissertazione già citata sulla Comunione Quotidiana (la X.), fa seguire un' *Appendice sopra alcuni abusi riguardanti la SS. Comunione*, fra i quali enumera per primo e principale quello, di cui ci siano occupati finora. Brameremmo di recare testualmente tutta questa *Appendice*: ma non essendoci ciò possibile, ne

(1) D. Le Saint-Siège est-il opposé à ce que les religieuses fassent la communion fréquente et même quotidienne? R. Le Saint Siège est opposé à ce qu'on prescrive aux religieuses comme point de règle de trop fréquentes communions, parce qu'on doit supposer que toutes les religieuses d'une Communauté ou d'un Institut n'ont pas les dispositions nécessaires pour cela. Toutefois, loin de s'opposer à la communion fréquente, le Saint-Siège a toujours exhorté les supérieurs et les confesseurs des communautés à admettre à une communion plus fréquente, et même quotidienne, les religieuses qui sont suffisamment préparées à cette faveur. Innocent XI. en fait une recommandation expresse dans son décret du 12. février, 1679.

stacchiamo alcuni periodi: " Pare non potersi errare, se tale costumanza (cioè di non permettere la Comunione nei giorni non stabiliti dalla Regola) si appelli col nome di abuso..... A chi non sembrerà un paradosso e una pratica di contro senso, vietare alle anime che professano una vita di perfezione, quella Comunione, che non si vieta e non si può vietare a chi professa vita ordinaria e comune? Quando una pia zitella, che..... fa quotidianamente la S. Comunione, desiderosa di meglio unirsi a Dio in vita di maggiore perfezione, entrerà nella pace e nel raccoglimento di una Comunità Religiosa, dovrà allora appunto vedersi vietato l'accesso alla Sacra Mensa per tre, quattro giorni, ed anche cinque ogni settimana?..... Io sarei tentato a dirle: vedete bene, che cosa fate entrando in Comunità; il vostro spirito vi guadagnerà per altri modi e mezzi di perfezione che non avete in casa vostra; ma temo che sia per essere maggiore il suo discapito per tante e tante Comunioni, che voi dovrete omettere. Questo divieto della Comunione per tre, quattro o anche cinque giorni la settimana, pare evidentemente un abuso da correggersi; e pare che nella medesima maniera in cui si permette alle persone secolari la S. Comunione ogni volta, che loro sia accordata dal Direttore spirituale,

si dovrebbe ugualmente e con più ragione permettere alle persone viventi in Religiose Comunità." (1)

Non ci sembra utile al nostro scopo di citare altri Autori, come facilmente potremmo fare. Però ci piace recare quì alcune Risposte della medesima S. Congregazione del Concilio, le quali mirabilmente confermano le nostre asserzioni sul senso del Decreto d'Innocenzo XI. e fanno toccare con mano, che i Teologi nel dare ad esso l'importanza, l'estensione e il significato che abbiamo veduto, non si sono altrimenti ingannati, ma hanno felicemente interpretato ed espresso i sensi della stessa S. Congregazione. Una o due Risposte ci sembrano sufficienti all' uopo.

Nel 1725. fu interrogata questa Congregazione nel modo seguente: "Le Religiose, che desiderano fare la S. Comunione in giorni non stabiliti dalle Costituzioni o dalla consuetudine del monastero, la possono esse fare? e in caso affermativo, colla licenza di chi?" (2) A tale dimanda la S. Congregazione il 4.

(1) Il chiaro Teologo spesso nella *Dissertazione* e nell'*Appendice* in parola fa riferenza al Decreto d'Innocenzo XI. spiegandone il senso, e fondando su di esso le sue conclusioni.

(2) An et de cujus licentia sacram Euchariam recipere debeant moniales, quæ eam recipere volunt ultra dies statutos a constitutionibus, vel a consuetudine monasterii?

aprile di quell'anno, rispose *affermativamente*, soggiungendo—“col permesso del confessore ordinario.” (1)

Nel 1842. poi la Priora delle Carmelitane del Messico dimandò alla stessa S. Congregazione il permesso di aumentare il numero delle Comunioni di Regola, ma ebbe un rifiuto reciso. Tornò a dimandare la stessa concessione, e similmente non fu esaudita: però nella risposta le fu scritto (*Analecta, lib. L. col. 1535.*): “La S. Congregazione dichiara, che i Superiori possono permettere Comunioni *più frequenti* (s' intende—di quelle stabilite nella Regola) a quelle religiose, le quali fossero così fervorose e virtuose da sembrare di meritarlo, *secondo che fu ordinato* da Innocenzo XI. il 12. Febraro del 1672. dimandato prima il permesso del loro confessore, al cui giudizio devono conformarsi.” (2)

Noi non facciamo più altre citazioni, ma dimandiamo a chi ha avuto la pazienza di seguirci finora : che la Comunione frequente o anche quotidiana è permessa alle Religiose,

(1) De licentia confessarii ordinarii.

(2) S. Congregatio declarat posse Superiorem frequentiore SS. Sacramenti perceptionem permittere iis monialibus, quæ puritate mentis eniteant et fervore spiritus ita incaluerint, ut dignæ videantur, prout ab Innocentio XI. die 12 februarii, 1679. decretum est; requisita ab ipsis monialibus confessarii licentia, cujus iudicio sese conforment.

almeno come lo è alle persone secolari, è essa una questione ancora dibattuta e più o meno libera, ovvero una questione già autorevolmente decisa da chi aveva il diritto di deciderla? È essa un'opinione più o meno probabile, oppure una dottrina certa, indubitata, incontrovertibile, che perciò stesso si impone a tutti? Rispondano i cortesi lettori in luogo nostro, e ci dicano se eravamo giustificati, quando in principio mettevamo fuori affermazioni così recise e perentorie.

E qui potremmo far punto, se non avessimo da esaminare brevemente le difficoltà, che si sogliono muovere contro quanto abbiamo finora stabilito, secondo che ci ricorda anche d'averne promesso. Noi le esporremo senza attenuarne la portata. Però notiamo in generale, che esse necessariamente devono essere fondate almeno sopra equivoci o malintesi (posto che le cose discorse finora sono esatte), siccome mai può verificarsi che una verità contraddica un'altra. (1) Ma vediamole senza più in particolare.

La prima si fonda sulle disposizioni delle Regole dei varii Istituti. In esse infatti si trovano designati espressamente alcuni giorni

(1) Cum... non possit verum vero umquam contradicere. *Conc. Vat. Const. de Fid. Cath. c. IV.*

per la S. Comunione, da farsi da tutte le Religiose, e talvolta si soggiunge, che nè i Confessori nè le Superiori possono permetterne altre. Ora siccome parecchie di queste Regole sono approvate dalla S. Sede, si conclude— essere proibita dalla Chiesa per ragioni speciali la Comunione frequente o quotidiana alle Religiose, e ad esse solo permessa nei giorni designati; che che si debba dire delle persone secolari.

Or bene, questa difficoltà non ci sembra provare nulla affatto contro quanto abbiamo finora stabilito. Ad essa in forma scolastica ci pare potersi rispondere così: le Regole dei diversi Istituti proibiscono la Comunione nei giorni non designati in esse, *come Comunioni di Regola per tutte le Religiose indistintamente*, si concede; la proibiscono a quelle, che fossero giudicate da chi ne ha il diritto, disposte sufficientemente, si nega. Infatti dare altro senso a quelle savissime ordinazioni, ci sembra impossibile, poste le cose dimostrate più su. E poi chi è anche poco versato in simili studi, ben sa, che per dedurre da quelle disposizioni la proibizione, che si pretende, sarebbe stato d'uopo trovarsi in esse queste o simili parole: "derogando al Decreto Generale d'Innocenzo XI. sono proibite le Comunioni fuori dei giorni designati, anche alle Religiose che ne fossero

meritevoli." Però queste parole o altre equivalenti non si trovano in veruna Regola, senza eccezione.

Dunque in quelle prudentissime ordinazioni solo si vieta ai Confessori e alle Superiori di aumentare nelle Comunità le *Comunioni di Regola* per tutte le Religiose indistintamente. Nè si può abbastanza lodare in ciò l'alta prudenza della Chiesa, la quale ben sa quali inconvenienti e quali angustie ne verrebbero sia ai Confessori che alle Religiose medesime. Ed è perciò che la S. Congregazione del Concilio, specialmente in questi ultimi tempi, è così difficile ad aumentare il numero delle *Comunioni di Regola*, come già abbiamo veduto nei replicati rifiuti, dati alle Carmelitane del Messico. Anzi nel 1860., Essa, nel dare giudizio sulla Regola di un nuovo Istituto, presentata per l'approvazione della S. Sede, fra altri appunti, fece anche il seguente (*Analect. Lib. 46. c. 1053.*): "La Comunione per disposizione della Regola, da farsi tre volte ogni settimana, sembra troppo frequente." (1) Ma da ciò non si deduce affatto, che Essa intenda come che sia proibire la Comunione, anche quotidiana, a chi la merita, o derogare

(1) Nimis frequens videtur communio ex præscripto regulæ tribus vicibus in qualibet hebdomada.

al Decreto da Essa emanato per ordine e con approvazione del Sommo Pontefice: come ci pare dimostrato ad evidenza, non fosse altro, dalla testè ricordata risposta data alle Carmelitane del Messico, in cui, come già abbiamo veduto, confermando il rifiuto già dato di aumentare le Comunioni di Regola, ebbe però cura di dichiarare, che rimane sempre libero ai Confessori di ammettere ad ulteriori Comunioni quelle, che loro sembrassero disposte, secondo che ordina il Decreto d'Innocenzo XI. Concludiamo pertanto, che quanto è vero, che da quelle disposizioni delle diverse Regole rimane proibito a chiunque di aumentare o diminuire le Comunioni di Regola, altrettanto è vero, che da esse non è proibito affatto di permettere altre, anche giornaliera, alle Religiose che ne fossero degne, nè punto è derogato al Decreto Generale più volte citato. Dunque la proposta difficoltà non prova niente. Del resto notiamo di passata, che quanto diciamo, in *tutti* gli Istituti è ammesso e praticato riguardo una materia affine e quasi identica, vogliamo dire riguardo la Confessione. Sebbene infatti in tutte le Regole, (talvolta nello stesso Capitolo della Comunione), sono determinati i giorni per ricevere il Sacramento della Penitenza, pure il buon senso fece sì, che dappertutto si permette alle Religiose, che ne fanno dimanda,

la Confessione oltre quei giorni designati. E si noti, che a favore di questa non si può invocare veruna legge della Chiesa, simile alle citate per la Comunione. Ma basti di questa difficoltà.

Un' altra si mette fuori ancora, presso a poco proposta così: le consuetudini antichissime dei diversi Istituti su tale materia si han da mantenere inviolate; tanto più che si tratta in fin dei conti di poche Comunioni di più o di meno, in persone che ne fanno tante. Piacesse a Dio, che le prescritte dalla Regola si facessero sempre bene! la santità si acquisterebbe agevolmente e presto, senza nulla cambiare o alterare negli usi, nei costumi e nelle abitudini delle Comunità.

Questa difficoltà (lo confessiamo ingenuamente) ci fa perdere un pochino la calma e la tranquillità, che finora ci sembra d' aver mantenuto in questa trattazione. Quante inesattezze, e, diciamolo pure, quanti spropositi in poche linee! Primieramente, non è altrimenti vero, che si tratta di *poche* Comunioni, a meno che non si vogliano dire *poche* le cencinquanta e più omesse in un anno. E poi chi ha mai detto, che non si debba mettere ogni premura, perchè si facciano bene, e aggiungiamo noi, quanto bene è possibile, le Comunioni di Regola? Chi mai ha affermato simili assurdi?

Finalmente gli usi, le consuetudini, le costumanze, per quanto antiche e anche immemorabili, per sè che cosa provano mai? Nulla, proprio nulla, se contrarie alle leggi della Chiesa: in tal caso non sono che abusi, tanto più detestabili quanto più antichi. Or se le cose esaminate più su sono vere, egli è chiaro quale giudizio si vuol dare di codeste consuetudini così deplorabili e così fatali, per quanto antiche si vogliano e inveterate.

Ma poi, le persone almeno per le quali noi scriviamo, potranno mai dire sul serio, che in fin dei conti si tratta di cosa di poco momento, come pur troppo significano quelle parole—si tratta di poche Comunioni di più o di meno? Noi in tal caso le inviteremmo a ben ponderare quel che dicono, e non risponderemmo mica altro... Piuttosto perchè vedano quanto sono in errore, ricorderemo loro qualche fatto o detto di Santi, che certo in materie simili s' intendevano un poco. Leggano perciò nella Vita del S. Dottore Francesco di Sales, maestro solenne di Ascetica, quali sacrifici Egli era solito fare, quando evangelizzava il Chablais e i paesi vicini, per non perdere *una sola* Comunione nell'anno. Leggano quel che usava fare l'altro Dottore della Chiesa e maestro non meno autorevole in simili materie, S. Alfonso de Liguori, del quale si legge, che—

“ se mai si fosse trovato in Missione nella Settimana Santa, procurava di tornarsene in quei giorni a casa per poter celebrare la Messa nel Venerdì Santo, e non rimanere privo *in alcun giorno* del Pane Eucaristico (*in Vit.*) ”. Ascoltino finalmente S. Maria Maddalena de Pazzi (presso il medesimo Liguori, *la Vera Sposa di G. C.* t. II. c. 18.): “ Io preferirei di morire piuttosto, che di lasciare *una sola* Comunione, che mi fosse permessa dall’ ubbidienza. ” Riflettano a tutto ciò, e a quel che insegnarono colle parole e coll’ esempio *tutti* i Santi, e poi dicano pure, se si sentono il coraggio, che in fin dei conti si tratta di cosa di poco momento. Ripetiamo dunque anche quì, che la proposta difficoltà non prova niente contro quello, che abbiamo stabilito; e perciò questo rimane inconcusso e saldo come prima, se pur non viene confermato di più.

L’ ultima difficoltà (diciamo — ultima, perchè altre o non ci sono, o non val la pena esaminarle) è la seguente, la quale suole proporsi con molto sussiego, e la quale, non lo dissimuliamo affatto, fa qualche impressione, come quella, che insieme a molte esagerazioni ed inesattezze, contiene pure qualche verità. Eccola. La Comunione fuori dei giorni stabiliti dalla Regola fa nascere inevitabilmente nelle Comunità gelosie, mormorazioni e peggio.

Chi non ammette questo, mostra che è privo d'esperienza. Le Religiose sono donne, fra esse vi ha molte teste leggiere, talvolta i loro Confessori mancano di prudenza, di fermezza, di altre qualità indispensabili... Molte Suore, per fare come le altre, riceverebbero la S. Comunione senza le dovute disposizioni... In una parola ne verrebbero guaj incalcolabili.

Or bene, esaminata tale difficoltà, noi crediamo in primo luogo che essa contiene di molte esagerazioni. Per decoro delle Comunità Religiose amiamo credere, che se è vero che queste sono composte di donne, è vero altresì che queste, in generale parlando, sono, se così possiamo esprimerci, le donne, che fra le figlie di Eva hanno meno i difetti del loro sesso. E se non neghiamo, che fra esse possano trovarsi delle teste leggiere, siamo però di avviso, che queste sono meno numerose, che non si dice. Così pure ammettendo, che anche nei Confessori delle Religiose possano delle volte desiderarsi le molteplici qualità richieste per quell'ufficio, pure, sempre parlando per le generali, queste forse non fanno difetto quanto sembrano credere i nostri oppositori.

Ma poi, posto pure che nulla di esagerato vi sia in quanto si afferma, ne viene per conseguenza legittima, che la Comunione permessa dalla Chiesa si abbia a giudicare proibita? E

quando mai gli abusi più o meno probabili rendono illecito l'uso legittimo della cosa? Guai se venisse stabilito tale principio! nessuna cosa più, senza eccezioni, sarebbe lecita fra gli uomini, essendo pur troppo lagrimevolmente vero, che di tutto gli uomini possono abusare, ed abusano di fatto. E per non uscire dalla materia che ci occupa, noi domandiamo alla nostra volta a questi prudenti: ammettete voi o no, che anche delle Comunioni di Regola si possa abusare? Ebbene, vorreste perciò proibirle? Ammettete voi o no, che anche fra le persone secolari vi sono teste leggiere, e mille altre miserie umane, quanto e più che fra le Religiose? E vorreste perciò proibire a tutti indistintamente la S. Comunione, meno in alcuni giorni determinati, contro quello che, come già abbiamo veduto, apertamente insegna la S. Chiesa? Vorreste voi condannare Questa, perchè nella Sua saviezza ha lasciato sempre piena e intiera libertà a tutti di comunicarsi tutti i giorni dell'anno (solo eccettuato per ragioni altissime il Venerdì Santo), quando a giudizio dei confessori si crede utile il farlo?

Del resto noi crediamo che senza necessità di proseguire oltre in questa via, a confutazione dei nostri avversari è utile accennare un argomento di fatto, che ci sembra irrefuta-

bile. Come va, dimandiamo noi, che nelle moltissime Comunità, in cui fiorisce la vera dottrina e la santa pratica, che difendiamo, gli inconvenienti in parola o non si verificano affatto, o almeno si verificano in sì piccole proporzioni, da non aver mai provocato una legge in proposito da parte dei Vescovi, degli altri Superiori Maggiori, e sopra tutto della Sede Apostolica? Se dunque qui abbiamo la prova di fatto, contraria a quanto si asserisce, è almeno ridicolo l'affermare così gravemente, che solo chi non ha esperienza può difendere la Comunione delle Religiose fuori dei giorni di Regola. È ridicolo il dire, che questa dottrina può essere vera speculativamente, ma non già in pratica; quasi che fosse mai possibile, che una dottrina, che ha per oggetto la pratica, potesse essere vera in astratto, e falsa in concreto, ciò che vuol dire vera e non vera nello stesso tempo.

Però ci sia qui lecito di dire francamente, che malgrado queste ragioni, che pur ci sembrano avere qualche peso, noi pur nondimeno siamo intimamente convinti, che chi mette fuori quella difficoltà, non se ne persuaderà mica, e seguirà a dire sempre collo stesso tono di sicurezza, che gli inconvenienti e gli abusi in pratica sono inevitabili, e che solo chi non conosce le Comunità di donne può pensa-

re diversamente su ciò. Ebbene, lasciamo dunque i ragionamenti, e presentiamo la questione sotto altro aspetto. Questi nostri maestri ci permettano di domandar loro : Siete voi più perspicaci, più prudenti, più solleciti che non succedono inconvenienti ed abusi, di quel che lo è la santa madre Chiesa? Se certamente rispondete di no, come dunque non vi accorgete, che con quei vostri timori, con quelle previsioni di abusi e di non sappiamo che altro, voi di fatto lo affermate? Infatti credete voi, che se questi abusi che dite, fossero davvero così probabili, o almeno così notabili, la Chiesa non li avrebbe preveduti meglio di voi, non li avrebbe impediti colle sue leggi e colla sua autorità più di voi, non li avrebbe svelti dalla radice con più zelo e con maggior impegno di voi? Non è dunque evidente che essi o esistono solo nella vostra immaginazione, o almeno non sono mai tali da dover impedire il bene grandissimo della Comunione frequente nelle persone consacrate a Dio, così bisognose di ajuti e di conforto nell'ardua vita di sacrificio, da loro abbracciata? Deh! non si dimentichi da nessuno, che, se nelle persone private, lo zelo per la gloria di Dio, la premura per evitare abusi e inconvenienti, la scelta dei mezzi atti a ciò, e cose simili, possono trovarsi in larga misura; vi ha Chi li possiede in grado infinitamente maggiore, Chi li sa esercitare

con prudenza e discernimento immensamente più grandi, Chi li applica ai casi particolari, a tempo e luogo, con saviezza e aggiustatezza incommensurabilmente più eminenti, cioè la S. Chiesa nostra madre, "cui chi non ascolta dee tenersi, come etnico e publicano." (1) Non si dimentichi tutto ciò, e molte verità si vedranno meglio, molti giudizi si riformeranno, molti vieti pregiudizi e inveterate consuetudini si abbandoneranno del tutto.

E quì finito comunque il nostro compito, concludiamo col pregare e supplicare, per quel che vi ha di più santo in cielo e in terra, chi in qualunque modo può far cessare nelle Comunità, in cui malauguratamente esiste, l'abuso funesto, di cui ci siamo occupati, a toglierlo via senza dilazione di sorta. Deh! non si proibisca a quelle anime elette, chiamate da Dio colla sua santa vocazione "a divenir sante," (2) di "gustare nella sua Fonte la dolcezza dello spirito;" (3) non si vieti alle "vergini caste, disposte a Cristo Signore," (4) di unirsi spesso con Lui per mezzo del Sacramento del Suo amore, quando ne sono degne; non si assuma insieme colla

(1) Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. S. Matt. c. 18.

(2) Ad. Eph. 1. 4.

(3) Per quod (Sacramentum Eucharistiæ) spiritualis dulcedo in suo fonte gustatur. S. Thom. Opusc. 57.

(4) II. Cor. 11. 3.

terribile responsabilità “di dover render conto delle anime loro,” (1) quella di averle impedito dal crescere sempre più nella virtù e nella santità, col proibire ad esse l'aumento di grazia, che infallibilmente si consegue ogni volta si riceve bene la S. Eucaristia. In una parola non si dica più, che la Comunione frequente, o anche quotidiana è proibita alle Religiose, perchè questa è un'asserzione, quanto falsa in teoria, altrettanto funesta in pratica, e vera causa di danno spirituale non indifferente. Così volesse il Signore benedire queste nostre povere parole, e renderle efficaci sull'animo di chi può farle mettere in esecuzione! Se ciò avvenisse anche in una sola Comunità Religiosa, ci crederemo ricompensati ad usura della nostra fatica, e sentiremo assai meno il quasi rimorso d'aver abusato anche troppo della pazienza dei nostri lettori. Iddio misericordioso lo faccia per la Sua gloria e per la salute delle anime da Lui redente, e chiamate “al consorzio di Sua natura divina” (2) principalmente per mezzo della partecipazione frequente del Sacramento augusto del Suo amore!

(1) Heb. 13. 17.

(2) II. Petr. 1. 4.

F I N E .

Nihil Obstat
Die 23 Aprilis 1882
P. Can. PULLICINO
Cens. Theol.